



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL SINDACO N. 17 del 20.10.2020

OGGETTO: NOMINA DI ESPERTO DEL SINDACO EX ART. 14 L.R. N. 7/1992 IN MATERIA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI.

II SINDACO

Che attesta di non incorrere in alcun ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale in relazione al presente atto e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente.

CONSIDERATO che le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo sociale, economico e culturale;

VISTO l'Ordinamento degli Enti Locali che attribuisce ai Comuni ed ai suoi organi amministrativi diverse funzioni il cui effettivo e concreto esercizio richiede la conoscenza approfondita di materie specialistiche;

ACCLARATO:

- che ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 (modificato dall'art. 41, comma 3, della l.r. 26/1993, dell'art. 4 della l.r. 38/1994, integrato dall'art. 6, comma 1, della l.r. 41/1996 e modificato dall'art. 48, comma 1, della l.r. 6/1997), il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi, a tempo determinato, ad esperti estranei all'Amministrazione;
- che ai sensi del medesimo articolo gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità;
- che detti incarichi non possono costituire rapporto di pubblico impiego, potendo per converso assumere la forma dell'incarico professionale;

Dato atto che all'interno dell'ente è presente una sola figura professionale, assunta peraltro a tempo determinato, incaricata della conduzione di un settore a cui sono assegnate numerose e rilevanti competenze e che, proprio in funzione di ciò, l'organo politico necessita di adeguato supporto in relazione alla definizione di obiettivi strategici di mandato, stanti le delicate attività poste in essere e le decisioni da assumere in materia urbanistica di lavori pubblici e di supporto alle decisioni che possano rendere più efficiente l'ufficio edilizia privata, e in generale le attività di controllo urbanistico ed edilizio e il governo del territorio in generale.

Dato atto:

- che il legislatore siciliano, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del programma elettorale, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni;
- Che l'art. 14 della L.R. n. 7/1992 (modificato dall'art.41 della L.R. 26/93, dall'art. 4 della L.R. 38/94, integrato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 41/96 modificato dall'art. 48, comma 1, della L.R.6/97 recita: “1. Il



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione; 2. Il numero degli incarichi di cui al comma 1 non può essere superiore a: 1. Due nei comuni fino a 30.000 abitanti; 2. Tre nei comuni da 30.000 a 250.000 abitanti; 3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato ...”

Vista la Deliberazione n. 33/2014/PAR del 04.03.2014 con la quale la sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Sicilia così si esprime sugli incarichi affidati ad esperti del Sindaco, ex art. 14 L.R. n. 7/1992: “ - vanno ascritti alla categoria delle consulenze; - i compensi debbono rientrare nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art. 6 comma 7 D.L. n. 78/2010; - non rientrano nel programma del Consiglio Comunale; - il conferimento avviene *intuitu personae*” ;

ATTESO che, con riferimento a quanto stabilito dal Giudice contabile rispetto ai limiti di spesa di cui al D.l. 78/2010, con l'approvazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), preceduta dalla conversione in legge n. 157, del 19.12.2019, del D.L. n. 124, del 26.10.2019 (detto Collegato fiscale”) recante: «*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*», l'art. 57, comma 2 e ss. del D.L. 124/2019 ha espressamente abrogato i limiti di spesa di cui all'art. 6 del D.l. 78/2010;

DATO ATTO dell'orientamento favorevole espresso dalla Corte dei Conti (Sez. Giurisdizionale d'Appello Regione Sicilia – sentenza 2 aprile 2008 n. 122) in ordine alla legittimità dell'incarico ad esperti per realizzare compiti astrattamente riferibili alle funzioni politico amministrative intestate al Sindaco;

-che la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno;

-che l'incarico di esperto deve essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, in maniera tale che la scelta del Sindaco eviti di trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale;

RILEVATO:

-che l'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, in quanto l'attività che ne costituisce oggetto, oltre alle competenze ed esperienze professionali attestata nel *curriculum vitae* ed alla capacità di assolvere ad un ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto della nomina, richiede un giudizio di affidabilità sulla capacità dell'incaricato di rappresentare gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione Comunale;



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

-che la nomina in questione risponde a principi di interesse pubblico, atteso che è di primaria rilevanza intervenire sulle materie inerenti il governo del territorio, il controllo urbanistico, i lavori pubblici gestiti e la gestione del patrimonio comunale;

ACCLARATO CHE questo Comune non ha conferito alcun incarico di esperto;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 5 del predetto art. 14 L.R. 07/92 agli esperti nominati dalla Sindaco spetta un compenso globale pari a quello percepito dai dirigenti di seconda qualifica;

RILEVATO, tuttavia che, sebbene abrogati i limiti di cui al D.L. 78/2010 e ss.mm.ii., tuttavia le disponibilità di bilancio sono contenute in importi necessariamente inferiori a quello stabilito dalla norma sopracitata;

- che la quantificazione dell'importo da corrispondere deve tenere conto del fatto che viene richiesta la presenza dell'esperto, ove possibile, presso la sede comunale almeno una volta alla settimana, fatta salva la facoltà di quest'ultimo di richiedere la presenza del professionista anche oltre per espresse e motivate esigenze, e che può interloquire e collaborare con l'Amministrazione Comunale anche attraverso ogni altro strumento utile allo scopo, come la videoconferenza o elaborando, se necessario, proposte utili, ovvero riscontrando quanto richiesto dal Sindaco;

-che ai sensi dell'art. 14 co. 6 della L.R. n. 7/1992 nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente;

-che l'esperto, una volta individuato e incaricato, è obbligato a relazionare al Sindaco sul rispetto degli obiettivi prefissati, anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14 comma 4 della l.r.7/92;

-che l'attività si deve svolgere in stretta collaborazione con il Sindaco e che, ai fini dell'efficace gestione dei compiti assegnati, potrà essere richiesta la collaborazione degli organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;

CONSIDERATO che a seguito di valutazione del curriculum professionale e accademico si intende nominare quale esperto come sopra descritto l'Arch. Salvatore Butera, nato [REDACTED], Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore Urbanistica presso il Comune di Altofonte (PA);

DATO ATTO:

- Che l'apporto del predetto nello svolgimento dei compiti di esperto del Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo nelle tematiche meglio specificate in narrativa, è di rilevante importanza e che, conseguentemente, l'attività dello stesso contribuirà alla concretizzazione delle linee programmatiche tracciate;



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

- Che il predetto è in possesso della professionalità ed esperienza necessaria a supportare il Sindaco nello svolgimento delle proprie funzioni nelle suddette materie, come si evince dal curriculum professionale prodotto;

- Che l'interessato ha manifestato l'intendimento a svolgere l'incarico giusta nota prot. 1771/2020;

- Che la Corte dei Conti Sez. Consultiva, a seguito di richiesta, in merito all'applicabilità dell'art. 6, comma 7 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 nel caso di nomina da parte del Sindaco di esperti ex art. 14 della l.r. 7/92, ha fornito parere con Deliberazione n. 21/2011/SS.RR.Par. dicendo che: quanto agli "esperti ex art. 14 L.R. 7/92 trattasi, in sostanza, di consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo (in tal senso anche le Sezioni Riunite per la Regione Siciliana delibera n. 28/2008/SS.RR./CONS.). L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di governo, come sopra specificata, fa sì, ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili *tout court* ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per la formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa";

- Che la soluzione prospettata risulta peraltro avvalorata dal tenore letterale della norma (art. 6 comma 7 della legge 122/2010) laddove la stessa, riferendo i motivi della limitazione prevista all'esigenza di "valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni", appare escludere le ipotesi in cui l'attività di supporto, come nel caso che si esamina, faccia riferimento ad attività estranee alla sfera gestionale ed amministrativa tipicamente affidata ai dipendenti dell'amministrazione;

DATO ATTO che in data 20 ottobre 2020 con nota targata 18001 l'Amministrazione Comunale di Altavilla ha autorizzato l'incarico extra-istituzionale ex art. 53 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. sino al 31 dicembre 2020, salvo rinnovo.

RITENUTO che per l'attività di esperto del Sindaco, sarà corrisposta al professionista individuato la cifra determinata in complessivi Euro 2.500,00 oneri inclusi che potrà essere prelevata dai capitoli di bilancio di cui all'unito parere di regolarità contabile e copertura finanziaria reso dal responsabile dell'Area Economico-finanziaria;

ATTESO CHE il compenso sarà riparametrato nella ipotesi di rinnovo ed estensione dell'incarico ove autorizzato;

VISTE le dichiarazioni rese dall'Architetto Butera che attestano l'insussistenza di ipotesi di inconfirmità e incompatibilità, nonché le verifiche effettuate d'ufficio;



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 86 del 21.06.2018 con la quale è stata ridefinita la struttura burocratica di massima dell'Ente e assegnato il relativo personale;

VISTA la determinazione sindacale n. 3 del 5 febbraio 2019 a mente della quale il Responsabile del Settore I è sostituito in caso di assenza o impedimento anche dal Segretario Comunale.

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 7 luglio 2020 con cui è stato approvato il DUP 2020/2022.

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 07/07/2020 con cui è stato approvato il bilancio 2020/2022;

VISTA la deliberazione di giunta municipale n. 79 del 15/07/2020 con cui è stato approvato il PEG;

VISTI il D.Lgs. n 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

- il vigente Statuto Comunale;

- la L.R. n. 7/1992 e s.m.i.;

- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

per tutto quanto premesso

DETERMINA

1 **DI NOMINARE** esperto del Sindaco ex art. 14 della L.r. 7/1992 e ss.mm.ii. in materia urbanistica, edilizia privata e lavori pubblici, l'Arch. Salvatore Butera, nato a [REDACTED] residente a Palermo alla via [REDACTED], in atto Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Altofonte (PA);

DISPONE

DEMANDARE alla Responsabile dell'Area Affari Generali e Istituzionali l'adozione degli adempimenti consequenziali inerenti l'impegno di spesa nonché curare l'iter necessario per la sottoscrizione del disciplinare di incarico;

TRASMETTERE il presente provvedimento all'Arch. Salvatore Butera, al Sindaco del Comune di Altofonte (PA) e ai Responsabili dei Settori II, III e IV, ognuno per la propria competenza;

DEMANDARE all'ufficio personale la comunicazione del presente provvedimento sul portale dell'Anagrafe delle Prestazioni;

NOMINARE l'Arch. Salvatore Butera responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi del regolamento UE 679/2016 per i dati che saranno trattati nell'attività di sua competenza.



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DEMANDARE all'Ufficio Segreteria le pubblicazioni necessarie sul sito "amministrazione trasparente" sottosezione "consulenti e collaboratori" e all'albo pretorio on-line;

Altavilla Milicia, 21 ottobre 2020

IL SINDACO
GIUSEPPE VIRGA

**firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E VISTO DI COPERTURA

Visti l'art. 53 della legge n. 142/90 come recepito dalla legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Ai sensi dell'art. 1 lett. i) L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica nella proposta in all'oggetto di cui ne ha curato l'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II – ECONOMICO-FINANZIARIO
IN SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT. DOMENICO CAMARDA

**firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993*

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto e ne attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II – ECONOMICO-FINANZIARIO
DOTT. DOMENICO CAMARDA

ALTAVILLA MILICIA, lì 21.10.2020

**firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993*